



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA

DIV. IX - POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA E  
RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. TABAC Nicusor Andrei, cittadino rumeno, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i

VISTO il titolo denominato “Certificat de absolvire” serie n. 0009632, del Ministero rumeno del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero rumeno dell’Istruzione, in cui risulta che l’interessato ha partecipato, nel periodo dal 05.04.2021 al 15.04.2021, al programma di specializzazione della durata di 80 ore, per l’occupazione (competenze comuni) di barbiere (parrucchiere), codice COR 514102 organizzato dall’Associazione *Asociatja Centrul de Regional de Dezvoltare, Mediere si Arbitraj Iasi* di Iasi (Romania), iscritta nel Registro Nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con il n. 22/594/04.08.2020, con esame in data 16 aprile 2021;

VISTO che il predetto certificato è rilasciato in conformità all’Ordinanza governativa (O.G.) n. 129/2000 ripubblicata, riguardante la formazione professionale degli adulti;

CONSIDERATO che i certificati di qualifica rilasciati secondo l’ordinanza del Governo n. 129/2000, con le successive modifiche ed integrazioni, sono conformi all’art. 3, paragrafo 1, lettera e) della Direttiva 2005/36/CE e sanciscono, quindi, una formazione regolamentata;

VISTO il documento denominato “Supplemento descrittivo del certificato” con approfondimenti sul Certificato di Compimento per qualifica/occupazione di barbiere-parrucchiere codice Registro Nazionale delle qualifiche professionali n. 514102 con l’elenco delle materie oggetto della formazione;



CONSIDERATA la mancata esibizione da parte dell'interessato del Certificato dell'Autorità competente dello Stato membro di origine (Romania), ossia dello Stato dove la qualifica professionale è stata conseguita, che attesti l'accesso all'esercizio delle professioni di cui è stato chiesto il riconoscimento e considerata la necessità di acquisire tali informazioni dall'Organismo competente per la Romania, consultabile tramite il sistema di Informazione del Mercato Interno ("IMI") della Commissione europea;

VISTE le informazioni acquisite dall'Autorità competente per la Romania, interpellata tramite IMI, secondo cui il Certificato sopra indicato, rilasciato sulla base del decreto governativo n. 129/2000, dà accesso alla professione di barbiere in Romania ed il professionista ha diritto di esercitare tale professione solo sulla base del citato documento, senza che sia necessario il rilascio di un certificato di abilitazione alla professione medesima;

VISTO che non è stata comprovata con documentazione di fonte pubblica l'esperienza professionale maturata dal richiedente in Romania presso l'impresa di settore S.C. HAIRDOVAN S.R.L. - Codice fiscale 38607930 - Registro delle Imprese J22/3633/2017 con oggetto di attività, tra l'altro, di "Parrucchiere e altre attività di bellezza", attestata dal datore di lavoro secondo cui il sig. Tabac ha occupato all'interno del salone "*la funzione di parrucchiere – hair stylist – eseguendo lavori di parrucchiere e taglio capelli a decorrere dal 15 agosto 2019 al 17.02.2021*";

RILEVATO pertanto che l'interessato non risulta possedere un titolo di studio e/o di formazione professionale, nonché una esperienza professionale rilevante, relativamente al settore femminile dell'acconciatura;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le associazioni di categoria;

RITENUTO di potere accogliere la domanda di riconoscimento subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse", cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

RITENUTO, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, di individuare la misura compensativa in un tirocinio di adattamento teorico-pratico della durata di trentasei mesi (tre anni) sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto, organizzato dalla regione territorialmente competente presso strutture autorizzate;

VISTA la nota protocollo MIMIT n. 0138092 del 6 aprile 2023, con cui la presente Amministrazione ha comunicato all'interessato, a norma dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che l'accoglimento della domanda di riconoscimento era subordinato



all'espletamento di una misura compensativa, diretta a colmare le carenze formative e professionali relative al settore femminile dell'acconciatura (Parrucchiere), nonché ad accertare le competenze acquisite nel settore maschile dell'acconciatura (Barbiere), consistente in un tirocinio di adattamento teorico-pratico della durata di trentasei mesi (3 anni), che si svolge sotto la supervisione di un responsabile;

CONSIDERATO che l'interessato, non si è avvalso della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessato in data 13 ottobre 2021 tramite bonifico della Banca Intesa San Paolo alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. TABAC Nicusor Andrei, cittadino rumeno nato a Iasi (Romania) il 13 novembre 1997, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 206/2007 e ss.mm.ii, è riconosciuto il titolo professionale, citato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento teorico-pratico della durata di trentasei mesi. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianfrancesco Romeo



## ALLEGATO A

Il tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di trentasei mesi, si svolge presso una struttura individuata dall'autorità regionale territorialmente competente (ente di formazione autorizzato o impresa di acconciatura regolarmente operante nel territorio della regione).

Al tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato alla Regione territorialmente competente.

Il tirocinio di adattamento teorico-pratico si svolge sotto la supervisione di un responsabile ed ha per oggetto, in particolare, le seguenti attività:

- **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a *tondeuse*.
- **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). *Brushing* e *touching* dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, *meches*, colpi di sole.

### • ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO

dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale.

Il responsabile del tirocinio di adattamento, a conclusione dello stesso, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività svolta dal tirocinante. La relazione è trasmessa all'Autorità regionale competente che, in caso di esito sfavorevole, dispone la ripetizione del tirocinio; in caso di esito favorevole la stessa Autorità emette un'attestazione finale di compiuto tirocinio di adattamento da trasmettere all'interessato e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, e la Normativa Tecnica, Divisione IX.

Il tirocinio è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta.

Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile

Gli oneri per l'attuazione del tirocinio di adattamento sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento del tirocinio di adattamento costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**